

GENERALI SEI A CASA - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

1. RISCHI ASSICURATI

Art. 1.1 - Responsabilità Civile per fatti della vita privata (R.C. Famiglia)

Se indicato in polizza il relativo massimale, la Società si obbliga a tenere indenne il **Contraente/Assicurato e tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia** (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, *con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali*.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Relativamente a:

formula BASIC

- Conduzione dell'abitazione indicata in polizza (art. 3.1); B

formula COMFORT

- Conduzione dell'abitazione secondaria (art. 3.2); C
- Proprietà e/o uso di animali in genere esclusi i cani - uso di animali da sella (art. 3.3); C
- Addetti ai servizi domestici (art. 3.4); C
- Veicoli a motore (art. 3.5); C

formula TOP

- Figli residenti altrove per motivi di studio (art. 3.6); T
- Figli minori di altri affidati all'Assicurato (art. 3.7); T
- Figli minori dell'Assicurato affidati ad altri (art. 3.8); T
- Animali in genere dell'Assicurato affidati ad altri (art. 3.9); T
- RC personale degli addetti ai servizi domestici (art. 3.10); T
- RC da incendio fuori dell'abitazione (art. 3.11); T

la disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo 3. CONDIZIONI PARTICOLARI.

Art. 1.2 - Responsabilità Civile della proprietà dei locali dell'abitazione (R.C. Fabbricato)

Se indicato in polizza il relativo massimale, la Società si obbliga a tenere indenne il **Contraente/Assicurato e il Proprietario**, se persona diversa, (in seguito denominati Assicurati) fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali), involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione **alla proprietà dell'abitazione** sita nell'ubicazione indicata in polizza e dei locali intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale dell'Assicurato, o anche dei locali destinati ad altro uso se richiamato nella polizza il codice di clausola speciale G125.

La garanzia non è operante per fabbricati in rovina.

L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Qualora il condomino sia proprietario e affitti a terzi l'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza, l'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile derivante dalla conduzione delle parti comuni condominiali, in quanto a lui imputabile.

Relativamente a:

- Antenne televisive – spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (art. 3.12);
- Committenza lavori (art. 3.13);
- Danni da spargimento d'acqua (art. 3.14);

la disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo 3. CONDIZIONI PARTICOLARI.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;*
- b) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (salvo quanto previsto all'Art. 3.4);*
- c) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).*

Art. 2.2 - Esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;*
- b) *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;*
- c) *a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;*
- d) *da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga (salvo quanto previsto dall'Art. 3.11);*
- e) *derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto dal precedente Art. 1.2 "Responsabilità civile della proprietà dei locali dell'abitazione");*
- f) *derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dall'Art. 3.5);*
- g) *derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge (salvo quanto previsto dall'Art. 3.5);*
- h) *derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m;*
- i) *derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;*
- j) *derivanti dalla proprietà e/o uso di animali (salvo quanto previsto dall'Art. 3.3);*
- k) *derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;*

- l) derivanti dall'esercizio della caccia.
- m) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- n) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Art. 2.3 - Corresponsabilità fra Assicurati

I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

Art. 2.4 - Estensione territoriale

se indicata in polizza la formula BASIC o COMFORT

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada.

se indicata in polizza la formula TOP

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo.

Relativamente a Stati Uniti d'America e Canada, è operante la franchigia di euro 1.000,00 per ogni sinistro e sono altresì esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

OPERANTI CONGIUNTAMENTE ALL'ART. 1.1 "R.C. FAMIGLIA"
IN BASE ALLA FORMULA DI ASSICURAZIONE INDICATA IN POLIZZA

se indicata in polizza la formula BASIC **B**

Art. 3.1 - Conduzione dell'abitazione indicata in polizza B)

Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza e delle relative parti comuni.

Sono compresi i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da lavori di ordinaria manutenzione che interessino il fabbricato ed i locali dell'abitazione.

Se in polizza, tra i "codici di clausole speciali", viene indicato il **codice RC03**, sono altresì compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dei locali intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale dell'Assicurato. *Restano esclusi i danni derivanti da responsabilità inerenti alle attività professionali e commerciali.*

se indicata in polizza la formula COMFORT, oltre a quanto previsto dalla formula BASIC, sono attivate anche le seguenti garanzie: **C**

Art. 3.2 - Conduzione dell'abitazione secondaria C)

Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli Assicurati.

Sono compresi i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

Art. 3.3 - Proprietà e/o uso di animali in genere (C)

A parziale deroga dell'Art. 2.2 lett. j), l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante da:

- uso di cavalli e di altri animali da sella, con una franchigia di euro 75,00 per ogni danno a cose;
- proprietà e/o uso di animali in genere esclusi comunque i cani.

Art. 3.4 - Addetti ai servizi domestici (C)

A parziale deroga dell'Art. 2.1 lett. b), sono considerati terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici inclusi il giardinaggio, la cura e l'assistenza ai bambini (attività di baby sitting), alle persone anziane, ammalate o con handicap (cd. badante) componenti la famiglia anagrafica del Contraente/Assicurato, per infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali) subito nello svolgimento delle proprie mansioni, sempreché a causa dell'evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato.

Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso dell'INAIL medesimo.

L'assicurazione inoltre comprende i danni per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni causati a terzi dagli addetti summenzionati, durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Art. 3.5 - Veicoli a motore (C)

A parziale deroga dell'Art. 2.2 lett. f) e g), la garanzia copre i rischi derivanti da:

- a) guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di figlio minore regolarmente abilitato alla guida; questa garanzia opera, sempreché l'assicurazione obbligatoria sia regolarmente operante, con riferimento esclusivo ai danni corporali cagionati a terzi (fermo quanto disposto dall'art. 2.1) trasportati all'insaputa dei genitori, in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto. E' operante la franchigia di euro 500,00;
- b) guida o messa in movimento da parte di figli minori non abilitati alla guida, all'insaputa dei genitori, di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola soggetti all'assicurazione obbligatoria regolarmente operante, con riferimento ai danni cagionati a terzi (fermo quanto disposto dall'art. 2.1), in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto;
- c) qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso.

se indicata in polizza la formula TOP, oltre a quanto previsto dalla formula COMFORT, sono attivate anche le seguenti garanzie:	T.
---	----

Art. 3.6 - Figli residenti altrove per motivi di studio (T)

L'assicurazione è estesa anche ai figli dell'Assicurato di età non superiore a 28 anni, non più facenti parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato in quanto **studenti residenti altrove**.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.7 - Figli minori di altri affidati all'Assicurato (T)

Qualora l'Assicurato si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato stesso, l'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile dei **genitori del minore**. L'assicurazione è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato o ai genitori del minore, ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore.

L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza.

Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori all'Assicurato.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.8 - Figli minori dell'Assicurato affidati ad altri (7)

L'assicurazione è estesa anche alle **persone non facenti parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato, che si occupano temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori dell'Assicurato.** L'assicurazione è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante a tali persone, ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore.

L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.9 - Animali in genere dell'Assicurato affidati ad altri (7)

L'assicurazione è estesa anche alle **persone non facenti parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato, che si occupano temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della sorveglianza o della custodia degli animali in genere.** L'assicurazione, prestata nei termini dell'art. 3.3 "Proprietà e/o uso di animali in genere esclusi i cani – uso di animali da sella", è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante a tali persone, ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, *esclusi gli Assicurati stessi*, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio della sorveglianza o custodia svolta per conto

L'assicurazione è limitata al periodo di sorveglianza o custodia.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Qualora sia richiamata in polizza il codice di clausola speciale RC51 "Proprietà e/o uso di cani", l'assicurazione comprende anche i cani, nei termini previsti dalla clausola stessa.

Art. 3.10 - RC personale degli addetti ai servizi domestici (7)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale e diretta degli **addetti ai servizi domestici** di cui al precedente art. 3.4, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, *esclusi gli Assicurati stessi*, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato.

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti ad attività infermieristica, medica o sanitaria in genere.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.11 - RC da incendio fuori dell'abitazione (7)

A parziale deroga dell'art. 2.2 lettera d), l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati involontariamente cagionati a cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga (*esclusi i veicoli a motore*), purché tali eventi siano avvenuti fuori dall'abitazione indicata in polizza.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del 10% delle somme indicate in polizza, con il massimo di euro 50.000,00.

Per questa condizione particolare è prevista una franchigia di euro 200,00 per ogni sinistro.

Resta ferma l'esclusione dei danni a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

OPERANTI CONGIUNTAMENTE ALL'ART. 1.2 "R.C. FABBRICATO"

Art. 3.12 - Antenne televisive. Spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato

Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalle antenne radiotelevisive, dagli spazi di proprietà dell'Assicurato (*escluse le strade private*) adiacenti o pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (*tranne i danni da abbattimento o potatura*).

Art. 3.13 - Committenza lavori

La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato o l'abitazione (dimora abituale o non abituale) assicurata in polizza; *s'intendono comunque esclusi i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice.*

Art. 3.14 - Danni da spargimento d'acqua

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d'acqua purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui formi eventualmente parte.

Nel caso in cui in polizza sia assicurata la partita "Fabbricato" della Sezione Incendio e, nell'ambito di tale Sezione, sia indicata la formula di assicurazione **Top**, sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d'acqua anche conseguenti a traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature. *Per questa condizione particolare è prevista una franchigia di euro 100,00 per ogni sinistro.* Tale franchigia verrà applicata una sola volta per i danni derivanti da una medesima causa non cumulandosi con quelle eventualmente applicate per la Sezione Incendio.

Limitatamente a tale condizione particolare, inoltre, a parziale deroga dell'art. 2.1 "Persone non considerate terzi", i genitori e i figli dell'Assicurato sono considerati terzi se residenti in unità immobiliari distinte che abbiano subito danni a seguito delle fattispecie sopra elencate.

OPERANTE SE RICHIAMATO IL RELATIVO CODICE
ALLA VOCE "CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI"

Codice RC51 - Proprietà e/o uso di cani

A deroga dell'Art. 2.2 lettera j) e ad integrazione della garanzia prestata a norma della condizione particolare Art. 3.3, l'assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà e/o uso di cani, *con esclusione dei cani appartenenti alle seguenti razze o incroci:*

American Bulldog, American Staffordshire terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Torniak, Tosa inu

Fatta eccezione per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, *la presente estensione di garanzia viene prestata con una franchigia di euro 100,00 per ogni danno a cose.*

Codice CIRC

La Società si impegna a risarcire i danni derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy (art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016), -, i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i danni alla reputazione causati da figli minori dell'Assicurato – sempreché con lo stesso conviventi e come tali risultanti dal Certificato di Stato di famiglia – determinati da comportamenti afferenti a:

- pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge al riguardo, e nel caso di minori senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati.

La copertura opera sempreché siano state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione ai social network e alle piattaforme internet sopramenzionate.

La garanzia opera con il limite per sinistro e per anno di euro 5.000,00 e con una franchigia assoluta di euro 500,00.

La copertura è operante nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, di Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve inviargli denuncia scritta alla Società entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto - entro 6 giorni se avvenuto all'estero - ovvero dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza e dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 4.2 - Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.